



ORDINANZA N.5668 del 24/07/2024

OGGETTO: TMB - REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE IN BICICLETTA (MTB E E-BIKE)

IL SINDACO

RICHIAMATO:

- il vigente Statuto comunale;
- la Legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike, in particolare il comma 2 dell'art. 2bis "La Regione ed i Comuni stabiliscono i percorsi e le zone in cui è vietata la pratica della mountain bike, che è sempre vietata sui terreni in coltura";
- il comma 1 bis dell'art. 7 bis del TUEL;
- l'Ordinanza n. 5438 del 01/07/2023

DATO ATTO che:

- il transito con la bicicletta lungo i sentieri rappresenta un problema non solo sotto l'aspetto manutentivo e ambientale, ma anche sotto il profilo della sicurezza, sia degli stessi ciclisti, sia degli escursionisti;
- risulta, quindi, opportuno vietare la circolazione in bicicletta in alcuni sentieri individuati rispetto a pendenza, larghezza, stato di manutenzione e frequentazione;

SENTITO in merito l'assessore all'ambiente, il Comandante di PL, il Responsabile UTG e il CFV;

ORDINA

- La revoca dell'Ordinanza n.5438 del 01/07/2023;

A partire dalla data odierna e fino a revoca è vietata la circolazione in bicicletta lungo i seguenti sentieri (come da planimetrie allegate):

- Bivio Colle Battaglione Aosta/ Col d'Entre Deux Sauts/ Col Sapin/ Tête Tronche/ Rifugio Bertone (TMB – balconata alta)
- Leuchey Dessus/ Rifugio Bertone/ Val Sapin (incrocio interpodereale)
- Lago Checrouit/ Arp Vieille/ Lago Combal - è vietata la circolazione in bicicletta (compresa MTB e E-Bike) dalle ore 10.00 a.m. alle ore 16.00 p.m. ad eccezione di tutti i maestri e/o guide cicloturistiche riconosciuti dalla Federazione Ciclistica Italiana e/o riconosciuti a livello internazionale che potranno percorrere i sentieri con i propri atleti e/o clienti mantenendo una velocità adeguata e dando sempre precedenza ai pedoni sia in salita sia in discesa.

DISPONE

Ai sensi dell'art 7 bis del TUEL, per la violazione della presente ordinanza l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
la pubblicazione della presente all'Albo e la sua massima diffusione attraverso i canali telematici comunali
il posizionamento di opportuna segnaletica di divieto;

RAMMENTA

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Che gli Ufficiali e gli Agenti delle Forze dell'Ordine statali, regionali e comunali sono tenuti all'esecuzione della presente ordinanza.
La Polizia Locale e le forze dell'ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.
I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti nei termini di Legge.

dr

IL SINDACO
Roberto ROTA